

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 224



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
27 agosto 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 775/2009 della Commissione, del 26 agosto 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ... 1

★ **Regolamento (CE) n. 776/2009 della Commissione, del 26 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2008 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2008/2009** 3

★ **Regolamento (CE) n. 777/2009 della Commissione, del 26 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 575/2009 recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota** 5

Regolamento (CE) n. 778/2009 della Commissione, del 26 agosto 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 17 al 21 agosto 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali 6

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2009/622/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 20 agosto 2009, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Slovacchia [notificata con il numero C(2009) 6389]** 11

2009/623/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 agosto 2009, che modifica l'allegato della decisione 2006/139/CE per quanto riguarda il periodo di validità e l'elenco delle autorità del Canada autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro di determinati animali [notificata con il numero C(2009) 6522] ⁽¹⁾** 15

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 134 del 29.5.2009)** 21



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 775/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	43,9
	XS	19,8
	ZZ	31,9
0707 00 05	MK	33,2
	TR	101,2
	ZZ	67,2
0709 90 70	TR	109,4
	ZZ	109,4
0805 50 10	AR	96,1
	UY	87,3
	ZA	86,3
	ZZ	89,9
0806 10 10	EG	174,8
	IL	86,7
	TR	108,2
	ZZ	123,2
0808 10 80	AR	114,8
	BR	61,1
	CL	79,6
	CN	67,1
	NZ	87,7
	US	95,4
	UY	42,1
	ZA	79,5
	ZZ	78,4
0808 20 50	AR	113,9
	TR	127,9
	ZA	105,3
	ZZ	115,7
0809 30	TR	124,2
	ZZ	124,2
0809 40 05	TR	90,9
	ZZ	90,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 776/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 924/2008 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro un limite quantitativo da fissare.

(2) Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare riguardo al rilascio dei titoli di esportazione, sono stabilite dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾. È tuttavia opportuno che il limite quantitativo sia fissato in modo specifico per ciascuna campagna di commercializzazione alla luce degli eventuali sbocchi offerti dai mercati di esportazione.

(3) Il regolamento (CE) n. 924/2008 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota per la campagna 2008/2009 a 650 000 tonnellate. Le domande di titoli di esportazione presentate per lo zucchero fuori quota hanno raggiunto il quantitativo messo a disposizione da tale regolamento.

(4) Il fatto che il limite quantitativo fissato sia stato raggiunto tre mesi prima del termine della campagna di commercializzazione 2008/2009 indica che i produttori comunitari di zucchero nutrono un significativo interesse

per l'esportazione di zucchero fuori quota. Affinché i produttori comunitari di zucchero possano continuare ad approvvigionare i propri mercati tradizionali approfittando nel contempo di nuovi sbocchi di mercato, è opportuno aumentare il limite quantitativo fissato per le esportazioni di zucchero fuori quota per la campagna di commercializzazione 2008/2009. In base alle domande finora presentate e all'esigenza di portare a tre mesi la validità dei titoli di esportazione, si ritiene che un aumento di 300 000 tonnellate sia sufficiente a permettere la prosecuzione dei flussi commerciali di esportazione dello zucchero comunitario fuori quota.

(5) A norma dell'articolo 8 *bis* del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione rilasciati per lo zucchero fuori quota sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio fino al 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale i titoli sono stati rilasciati. Tale limitazione, tuttavia, provocherebbe gravi difficoltà per gli esportatori e determinerebbe l'inutile interruzione degli scambi di zucchero verso la fine della campagna. È quindi opportuno autorizzare la prosecuzione delle esportazioni dopo il 30 settembre 2009 fissando a tre mesi la validità dei titoli di esportazione.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 924/2008.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 924/2008 è così modificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la campagna 2008/2009, che va dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, il limite quantitativo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 950 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.»;

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 252 del 20.9.2008, pag. 7.

2) è inserito il seguente articolo 1 *bis*:

«*Articolo 1 bis*

Validità dei titoli di esportazione rilasciati per le esportazioni di zucchero fuori quota nella campagna 2008/2009

In deroga all'articolo 8 *bis* del regolamento (CE) n. 951/2006, la validità dei titoli di esportazione rilasciati

dopo il 1° luglio 2009 per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, scade entro la fine del terzo mese successivo al mese nel corso del quale il titolo di esportazione è stato rilasciato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 777/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 575/2009 recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 *sexies*, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro un limite quantitativo da fissare.
- (2) Il regolamento (CE) n. 924/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2008/2009 ⁽³⁾ ha fissato il limite quantitativo a 650 000 tonnellate.
- (3) I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione hanno superato detto limite. Il regolamento (CE) n. 575/2009 della Commissione ⁽⁴⁾ ha pertanto so-

speso la presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota per il periodo dal 6 luglio 2009 al 30 settembre 2009.

- (4) Una modifica del regolamento (CE) n. 924/2008 introdotta dal regolamento (CE) n. 776/2009 della Commissione ⁽⁵⁾ ha aumentato di 300 000 tonnellate il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota per la campagna di commercializzazione 2008/2009.
- (5) Poiché è stato aumentato il limite quantitativo per la campagna 2008/2009, è opportuno autorizzare di nuovo la presentazione delle domande.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 575/2009.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 575/2009, il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 252 del 20.9.2008, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 172 del 2.7.2009, pag. 9.

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) N. 778/2009 DELLA COMMISSIONE**del 26 agosto 2009****recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 17 al 21 agosto 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nel periodo dal 17 al 21 agosto 2009 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all'approvvigionamento delle

raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 ⁽³⁾, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4351 (2008-2009).

(2) In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 17 al 21 agosto 2009 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 17.8.2009-21.8.2009	Limite
09.4331	Barbados	0	Raggiunto
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	0	Raggiunto
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	0	Raggiunto
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	0	Raggiunto
09.4341	Malawi	100	
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	100	
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	0	Raggiunto
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	96,9721	Raggiunto

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna luglio-settembre 2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 17.8.2009-21.8.2009	Limite
09.4331	Barbados	100	
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	0	Raggiunto
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	0	Raggiunto
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	100	
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	100	
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	0	Raggiunto

Zucchero complementare
Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 17.8.2009-21.8.2009	Limite
09.4315	India	100	
09.4316	Paesi firmatari del protocollo ACP	100	

Zucchero concessioni CXL
Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 17.8.2009-21.8.2009	Limite
09.4317	Australia	0	Raggiunto
09.4318	Brasile	0	Raggiunto
09.4319	Cuba	0	Raggiunto
09.4320	Altri paesi terzi	0	Raggiunto

Zucchero Balcani
Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 17.8.2009-21.8.2009	Limite
09.4324	Albania	100	Raggiunto
09.4325	Bosnia-Erzegovina	0	
09.4326	Serbia e Kosovo (*)	100	
09.4327	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	100	
09.4328	Croazia	100	

(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

Zucchero di importazione eccezionale e industriale
Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 17.8.2009-21.8.2009	Limite
09.4380	eccezionale	—	
09.4390	industriale	100	

Zucchero APE supplementare
Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 17.8.2009-21.8.2009	Limite
09.4431	Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe	100	
09.4432	Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda	100	
09.4433	Swaziland	100	
09.4434	Mozambico	0	Raggiunto
09.4435	Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago	0	Raggiunto
09.4436	Repubblica dominicana	0	Raggiunto
09.4437	Figi, Papua – Nuova Guinea	100	

Importazione di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania
Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 17.8.2009-21.8.2009	Limite
09.4365	Bulgaria	0	Raggiunto
09.4366	Romania	0	Raggiunto

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2009

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Slovacchia

[notificata con il numero C(2009) 6389]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(2009/622/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

presentando la parte 2 del protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l'articolo 4,

(3) Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di questi metodi di classificazione.

considerando quanto segue:

(4) Non possono essere autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell'esperienza acquisita. Per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata.

(1) A norma dell'allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le carcasse di suino sono classificate stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime ⁽²⁾.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

(2) La Slovacchia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati delle prove di dissezione

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, in Slovacchia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

a) l'apparecchio denominato «Two-point (Zwei punkte — ZP)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato;

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.

b) l'apparecchio denominato «Fat-O-Meater (FOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato;

Articolo 3

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

c) l'apparecchio denominato «Ultrafom 300 (UFOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2009.

Articolo 2

Non è autorizzata alcuna modifica degli apparecchi o dei metodi di stima.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN SLOVACCHIA

PARTE 1

Two-Point (Zwei Punkte — ZP)

1. La classificazione delle carcasce di suino è effettuata col metodo manuale denominato «Two-Point (Zwei Punkte — ZP)».
2. Per l'applicazione di questo metodo ci si può servire di un calibro che permette di determinare la classificazione in base ad un'equazione di previsione. Il metodo si fonda sulla misurazione manuale dello spessore del muscolo e dello spessore del lardo alla fenditura della mezzena.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y}_{ZP} = 59,790 + 0,107 \times M - 0,581 \times F$$

dove

\hat{Y} = tenore stimato di carne magra nella carcassa (in percentuale),

M = spessore (in millimetri) del muscolo, misurato sulla fenditura della mezzena in corrispondenza della distanza minima tra l'estremità anteriore (craniale) del muscolo *glutaeus medius* e il lato superiore (dorsale) della rachide,

F = spessore (in millimetri) del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato sulla fenditura della mezzena in corrispondenza della parte più sottile di copertura del muscolo *glutaeus medius*.

La formula è valida per le carcasce di peso compreso tra 60 e 120 kg.

PARTE 2

Fat-O-Meater (FOM)

1. La classificazione delle carcasce di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Fat-O-Meater (FOM)».
2. L'apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 6 mm, avente un fotodiodo del tipo Siemens SFH 950 e un fotodetettore (del tipo SFH 960), nonché una distanza operativa compresa tra 3 e 103 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra mediante un computer.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y}_{FOM} = 61,213 + 0,152 \times M - 0,624 \times F$$

dove

\hat{Y} = tenore stimato di carne magra nella carcassa (in percentuale),

M = spessore (in millimetri) del muscolo misurato tra la penultima e la terzultima costola a 70 mm dalla fenditura della mezzena,

F = spessore (in millimetri) del lardo (compresa la cotenna), misurato nello stesso punto in cui si misura lo spessore del muscolo.

La formula è valida per le carcasce di peso compreso tra 60 e 120 kg.

PARTE 3

Ultrafom 300 (UFOM)

1. La classificazione delle carcasce di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Ultrafom 300 (UFOM)».
2. L'apparecchio è provvisto di una sonda ultrasonica a 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Il segnale ultrasonico è digitalizzato, archiviato ed elaborato da un microprocessore (tipo Intel 80 C 32). I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultrafom.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y}_{UFOM} = 64,436 + 0,073 \times M - 0,742 \times F$$

dove

\hat{Y} = tenore stimato di carne magra nella carcassa (in percentuale),

M = spessore (in millimetri) del muscolo misurato tra la penultima e la terzultima costola a 70 mm dalla fenditura della mezzena,

F = spessore (in millimetri) del lardo (compresa la cotenna), misurato nello stesso punto in cui si misura lo spessore del muscolo.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2009

che modifica l'allegato della decisione 2006/139/CE per quanto riguarda il periodo di validità e l'elenco delle autorità del Canada autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro di determinati animali

[notificata con il numero C(2009) 6522]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/623/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/139/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio con riguardo all'elenco di autorità dei paesi terzi autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro di determinati animali ⁽²⁾ dispone che gli Stati membri siano autorizzati ad importare animali da riproduzione di alcune specie, il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni, in quanto animali «di razza pura» o «ibridi», soltanto se sono stati iscritti o registrati in un libro genealogico o registro tenuto da un'autorità elencata nella decisione stessa. Tali autorità sono elencate nell'allegato di detta decisione.
- (2) In conformità dell'articolo 18 della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE ⁽³⁾, la procedura di redazione degli elenchi degli organismi relativi alle specie e/o razze in questione, che l'autorità competente del paese terzo ha riconosciuto ai fini della direttiva 94/28/CE, sarà sostituita da informazioni in rete a partire dal 1° gennaio 2010. Per motivi di chiarezza e certezza giuridica è quindi necessario inserire una data di scadenza del periodo di validità della decisione 2006/139/CE.

- (3) La voce relativa alla Bulgaria nell'allegato alla decisione 2006/139/CE è diventata obsoleta con l'adesione di tale Stato membro e va quindi eliminata per motivi di chiarezza giuridica.
- (4) Inoltre il Canada ha chiesto di aggiornare varie voci che lo riguardano nell'allegato della decisione 2006/139/CE.
- (5) Il Canada ha fornito garanzie relative alla conformità con le prescrizioni pertinenti della normativa comunitaria e, in particolare, con la direttiva 94/28/CE.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/139/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/139/CE è modificata come segue:

1) viene inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2009.»;

2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66.⁽²⁾ GU L 54 del 24.2.2006, pag. 34.⁽³⁾ GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2006/139/CE è modificato come segue:

- 1) il punto II è soppresso;
- 2) il punto III è sostituito dal seguente:

«III. Canada

Specie: bovina

Canadian Aberdeen-Angus Association —
Aberdeen-Angus cattle
c/o Doug Fee
General Manager
214-6715 8th Street N.E.-6715 8th Street N.E.
Calgary, Alberta
T2E 7H7, CANADA
Tel. (403) 571-3580
Fax (403) 571-3599
E-mail: ceo@cdnangus.ca
Internet: <http://www.cdnangus.ca/>

Ayrshire Breeders' Association of Canada —
Ayrshire cattle
c/o Linda Ness
Executive Director
4865 Boulevard Laurier Ouest.,
Saint-Hyacinthe, Québec Canada
J2S 3V4 CANADA
Tel. +1 4507783535
Fax +1 4507783531
E-mail: info@ayrshire-canada.com
Internet: <http://www.ayrshire-canada.com/>

Canadian Belgian Blue Association — Belgian Blue
cattle
c/o Ken Miller
Secretary-Treasurer
Box 392
Avonlea, Saskatchewan
S0H 0C0, CANADA
Tel. (306) 868-4903
Fax (306) 868-4903
E-mail: kejab@sk.sympatico.ca
Internet: <http://www.clrc.ca/belgianblue.html>

Canadian Blonde d'Aquitaine Association —
Blonde d'Aquitaine cattle
c/o Canadian Livestock Records Corporation
2417 Holly Lane
Ottawa, Ontario
K1V 0M7, CANADA
Tel. 613-731-7110
Fax 613-731-0704
E-mail: cbda@clrc.ca
Internet: <http://www.canadianblondeassociation.ca/>

Canadian Brown Swiss and Braunvieh Association — Brown Swiss cattle
c/o Jessie Weir
Secretary
Rural Route #5, Highway #6 North
Guelph, Ontario
N1H 6J2, CANADA
Tel. (519) 821-2811
Fax (519) 763-6582
E-mail: brownswiss@gencor.ca
Internet: <http://browncow.ca/>

Société des éleveurs de bovins canadiens —
bovins Canadiens
a/s Michelle Giasson
Secrétaire-trésorier
4865 Boulevard Laurier Ouest
Saint Hyacinthe, Québec
J2S 3V4, CANADA
Tel. (450) 774-2775
Fax (450) 774-9775
E-mail: info@cqrl.org
Internet: <http://www.clrc.ca/canadiancattle.shtml>

Canadian Charolais Association — Charolais cattle
c/o Neil Gillies
General Manager
2320-41st Avenue N.E.
CALGARY, Alberta
T2E 6W8, CANADA
Tel. (403) 250-9242
Fax (403) 291-9324
E-mail: cca@charolais.com
Internet: <http://www.charolais.com>

Canadian Chianina Association — Chianina cattle
(non attiva)
Internet: <http://www.clrc.ca/chianina.shtml>

Canadian Dexter Cattle Association — Dexter
cattle
c/o Ron Black
Secretary
2417 Holly Lane
Ottawa, Ontario
K1V 0M7, CANADA
Tel. (613) 731-7110
Fax (613) 731-0704
E-mail: dexter@clrc.ca
Internet: <http://www.dextercattle.ca>

Canadian Galloway Association — Galloway cattle

c/o Ron Black
Secretary-Treasurer
2417 Holly Lane
Ottawa, Ontario
K1V 0M7, CANADA
Tel. (613) 731-7110 ext. 303
Fax (613) 731-0704
E-mail: galloway@clrc.ca
E-mail: <http://www.galloway.ca>

Canadian Gelbvieh Association — Gelbvieh cattle

c/o Wendy G. Belcher
Secretary/Manager
109, 2116-27th Avenue N.E.
Calgary, Alberta
T2E 7A6, CANADA
Tel. (403) 250-8640
Fax (403) 291-5624
E-mail: gelbvieh@gelbvieh.ca
Internet: <http://www.gelbvieh.ca/>

Canadian Guernsey Association — Guernsey cattle

c/o Nellie Endeman
Secretary-Manager
Rural Route #5, Highway 6 North
Guelph, Ontario
N1H 6J2, CANADA
Tel. (519) 836-2141
Fax (519) 763-6582
E-mail: guernsey@gencor.ca
Internet: <http://www.guernseycanada.ca/>

Canadian Hays Converter Association — Hays Converter cattle

c/o Terri Worms
Secretary-Manager
201-1600 15 Avenue S.W.
Calgary, Alberta
T3C 0Y2, CANADA
Tel. (403) 245-6923
Fax (403) 244-3128
E-mail: terriworms@home.com
Internet: <http://www.clrc.ca/haysconverter.shtml>

Canadian Hereford Association — Hereford cattle

c/o Gordon Stephenson
General-Manager
5160 Skyline Way N.E.
Calgary, Alberta
T2E 6V1, CANADA
Tel. (403) 275-2662
Fax (403) 295-1333
E-mail: herefords@hereford.ca
Internet: <http://www.hereford.ca/>

Canadian Highland Cattle Society — Highland cattle

c/o Terri Barr
Secretary-Manager
70209 Evergreen Line, Rural Route #3
Exeter, Ontario
N0M 1S5, CANADA
Tel. (519) 229-6220 (Terri Barr)
(819) 728-2441 (Ghislain Falardeau)
Fax (519) 229-6220
E-mail: highland@chcs.ca
Internet: <http://www.chcs.ca>

Holstein Association of Canada — Holstein cattle

c/o Keith Flaman
Secretary Manager
P.O. Box 610
20 Corporate Place
Brantford, Ontario
N3T 5R4, CANADA
Tel. (519) 756-8300
Fax (519) 756-5878
E-mail: general@holstein.ca
Internet: <http://www.holstein.ca/>

Jersey Canada — Jersey cattle

c/o Russell G. Gammon
Secretary-Manager
350 Speedvale West, Unit 9
Guelph, Ontario
N1H 7M7, CANADA
Tel. (519) 821-1020
Fax (519) 821-2723
E-mail: info@jerseycanada.com
Internet: <http://www.jerseycanada.com/>

Canadian Limousin Association — Limousin cattle

c/o Barb Judd
Office Manager
#13-4101 — 19 Street NE
Calgary, Alberta
T2E 7C4, CANADA
Tel. (403) 253-7309
Fax (403) 253-1704
E-mail: limousin@limousin.com
Internet: <http://www.limousin.com/>

Canadian Lowline Cattle Association — Lowline cattle

c/o Darrell Gotaas
President
1625-184th St., Edmonton, Alberta
T6M 2R1, CANADA
Tel. (780) 486-7553
Fax (780) 487-0872
E-mail: CanLowline@gmail.com
Internet: <http://www.canadianlowline.com/>

Canadian Luig Cattle Association — Luig cattle

c/o Iain Aitken
Secretary-Treasurer
Blacketlees Farm, Rural Route 4
Rimbey, Alberta
T0C 2J0, CANADA
Tel. (403) 843-0094
Fax (403) 843-0094
Internet: <http://www.clrc.ca/luig.shtml>

Canadian Maine-Anjou Association —

Maine-Anjou cattle
Heather Hartman
Office Manager
5160 Skyline Way N.E.
Calgary, Alberta
T2E 6V1, CANADA
Tel. (403) 291-7077
Fax (403) 291-0274
E-mail: cmaa@maine-anjou.ca
Internet: <http://www.maine-anjou.ca/>

Canadian Marchigiana Association (Romark) —
Marchigiana cattle
(non attiva)**Canadian Meuse-Rhine-Ijssel Association** —
Meuse-Rhine-Ijssel cattle
(non attiva)**Canadian Murray Grey Association** — Murray
Grey cattle

c/o Barb Groves
Secretary
Box 2093
Stettler, Alberta
T0C 2L0, CANADA
Tel. (403) 742-3843
Fax (403) 742-3843
E-mail: cmga@electrotel.ca
Internet: <http://www.cdnmurraygrey.ca/>

North American Lincoln Red Association

c/o Lynne Van Beek
109 Pothier Road
St. Charles, Ontario
P0M 2W0, CANADA
Tel. (705) 867-2291
Fax (705) 897-0127
E-mail: dunwikinder@persona.com
Internet: <http://www.clrc.ca/lincolnred.shtml>

Canadian Piedmontese Association — Piedmontese
cattle

c/o Emma Den Oudsten
Secretary
Rural Route #3

Lacombe, Alberta
T0C 1S0, CANADA
Tel. (403)782-2657
Fax (403)782-6166
Internet: <http://www.clrc.ca/piedmontese.shtml>

Canadian Pinzgauer Association — Pinzgauer
cattle

c/o Rob Smith
President
Rural Route #2 Site 16, Box 8
Olds, Alberta
T4H 1P3, CANADA
Tel. (403) 507-2255
Fax (403) 507-8583
E-mail: diamond@airenet.ca
Internet: <http://www.pinzgauer.ca/>

Canadian Red Poll Cattle Association — Red Poll
cattle

c/o Ronald K. Black
Secretary-Treasurer
2417 Holly Lane
Ottawa, Ontario
K1V 0M7, CANADA
Tel. (613) 731-7110 ext. 303
Fax (613) 731-0704
E-Mail: redpoll@clrc.ca
Internet: <http://www.clrc.ca/redpoll.shtml>

Canadian Romagnola Association (Romark) —
Romagnola cattle
(non attiva)**Salers Association of Canada** — Salers cattle

c/o Kathy Adams
Secretary Manager
Suite 1, 517 - 10 Ave. South
Carstairs, Alberta
T0M 0N0, CANADA
Tel. (403) 337-5851
Fax (403) 337-3143
E-mail: info@salerscanada.com
Internet: <http://www.salerscanada.com/>

Canadian Shorthorn Association — Shorthorn
cattle

c/o Belinda Wagner
Secretary-Treasurer
Box 3771
Canada Centre Bldg. Exhibition Park
Regina, Saskatchewan
S4P 3N8, CANADA
Tel. (306) 757-2212
Fax (306) 525-5852
E-mail: sasklivestock@sk.sympatico.ca
Internet: <http://www.canadianshorthorn.com/>

Canadian Simmental Association — Simmental cattle

c/o Barb Judd
Office Manager
#13, 4101-19th Street N.E.
Calgary, Alberta
T2E 7C4, CANADA
Tel. (403) 250-7979
Fax (403) 250-5121
E-mail: cansim@simmental.com
Internet: <http://www.simmental.com/>

Canadian South Devon Association — South Devon cattle

c/o Gloria Bigalky
Secretary-Treasurer
Box 68
Lipton, Saskatchewan
S0G 3B0, CANADA
Tel. (306)336-2666
Fax (306) 646-4460
Email: info@southdevon.ca
Internet: <http://www.southdevon.ca/>

Canadian Speckle Park Cattle Association —

Speckle Park cattle
c/o Julianne Sage, CEO
Box 5032
Spruce Grove, Alberta
T7X 3A2, CANADA
Tel. (403) 934-2286
Fax TBA
E-mail: cspecklepark@hotmail.com
Internet: <http://www.specklepark.ca/>

Canadian Tarentaise Association — Tarentaise cattle 1973

c/o Rosalyn Harris
Secretary - Treasurer
Box 1156
Shellbrook, Saskatchewan
S0G 2E0, CANADA
Fax
E-mail: canadiantarentaise@sasktel.net
Internet: <http://www.tarentaise.ca/>

Canadian Wagyu Association — Wagyu cattle 1993

c/o Patrick McCarthy
President
3501 - 57 St.
Camrose, Alberta
T4V 4N2, CANADA
Tel. (780) 672-2990
Fax (780) 672-6085
E-mail: admin@canadianwagyu.ca
Internet: <http://www.canadianwagyu.ca/index.htm>

Canadian Welsh Black Cattle Society — Welsh Black cattle 1972

c/o Ron Black
2417 Holly Lane
Ottawa, Ontario
K1V 0M7, CANADA
Tel. (613) 731-7110 ext. 303
Fax (613) 731-0704
E-mail: ronblack@clrc.ca
Internet: <http://www.clrc.ca/welshblack.shtml>

Canadian Livestock Records Corporation (Société Canadienne d'Enregistrement des Animaux) — [General Stud and Herd Book: Bovine] — Devon cattle (North Devon), Norwegian Red cattle, Parthenais cattle, Rouge Flamande cattle, Aubrac cattle, Gasconne cattle, Brahman cattle, Normande cattle, Eringer cattle, Kerry cattle, Santa Gertrudis cattle

2417 Holly Lane
Ottawa, Ontario
K1V 0M7, CANADA
Tel. (613) 731-7110
Fax (613) 731-0704
E-mail: ronblack@clrc.ca
Internet: <http://www.clrc.ca>

Specie: caprina

Canadian Meat Goat Association — Boer goats

c/o Allison Taylor
P.O. Box 314
Lancaster, Ontario
K0C 1N0, CANADA
Tel. (613) 525-5500
Fax (613) 525-5200
E-mail: registrar@canadianmeatgoat.com
Internet: <http://www.canadianmeatgoat.com/>

Canadian Goat Society — Angora, Toggenburg, Nubian, Saanen, Alpine, Pygmy, Oberhasli, La Mancha, Nigerian Dwarf

c/o Sharon Hunt
Secretary-Manager
2417 Holly Lane
Ottawa, Ontario
K1V 0M7, CANADA
Tel. (613) 731-9894
Fax (613) 731-0704
E-mail: cangoatsoc@travel-net.com
Internet: <http://www.goats.ca>

Specie: ovina

Canadian Finnsheep Breeders' Association —

Finnish Landrace sheep (Finnsheep)
Kathy Playdon (Interim President)
Box 10, Site 10
R.R. #4
Stony Plain, Alberta

T0E 2G0, CANADA
Tel. (780) 963-0416
Internet: <http://www.clrc.ca/finnsheep.shtml>

Canadian Katahdin Sheep Association — Katahdin sheep

c/o Ron Black
Secretary-Treasurer
2417 Holly Lane
Ottawa, Ontario
K1V 0M7, CANADA
Tel. (613) 731-7110
Fax (613) 731-0704
E-mail: ronblack@clrc.ca
Internet: <http://www.katahdinssheep.com/>

Canadian Sheep Breeders' Association — Blackface, Berrichon du Cher, Border Cheviot, Border Leicester, British Milk Sheep, Canadian Arcott, Charollais, Clun Forest, Columbia, Coopworth, Corriedale, Cotswold, DLS, Dorper, Dorset, Drysdale, East Friesian Dairy, Est à Laine Merino, Hampshire, English Leicester, Hexham Leicester, Icelandic, Île de France, Jacob, Karakul, Kerry Hill, Lacaune Dairy Sheep, Lincoln, Marshall Romney, Merino, Montadale, North Country Cheviot, Outaouais Arcott, Oxford, Perendale, Polypay, Rambouillet, Rideau Arcott, Romanov, Romnelet, Romney, Rouge de L'Ouest, Ryeland, Shetland, Shropshire, Southdown, South African Meat Merino, Suffolk, Targhee, Texel

c/o Cathy Gallivan
Secretary-Treasurer
Canadian Sheep Breeders' Association
1489 Route 560,
Deerville, New Brunswick
E7K 1W7, CANADA
Tel. (506) 328-3599 (h)
Fax (506) 328-8165

E-mail: office@sheepbreeders.ca
Internet: <http://sheepbreeders.ca/>

Specie: suina

Canadian Potbellied Pet Pig Registry — Potbellied Pig
(non attiva)

Canadian Swine Breeders' Association - Berkshire, British Saddleback, Chester White, Duroc, Hampshire, Lacombe, Landrace, Large Black, Pietrain, Poland China, Red Wattle, Spotted, Tamworth, Welsh, Yorkshire

c/o Brian Sullivan
Central Experimental Farm
Building 54, Maple Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0C6, CANADA
Tel. (613) 233-8872 ext. 23
Fax (613) 233-8903
E-mail: canswine@canswine.ca
Internet: <http://www.canswine.ca/>

Canadian Livestock Records Corporation (Société Canadienne d'Enregistrement des Animaux) — [General Stud and Herd Book: Porcine] — GP1025, GP1075, GP1125
2417 Holly Lane
Ottawa, Ontario
K1V 0M7, CANADA
Tel. (613) 731-7110
Fax (613) 731-0704
E-mail: ronblack@clrc.ca
Internet: <http://www.clrc.ca>

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 134 del 29 maggio 2009)

A pagina 268, allegato VI, tavola di concordanza:

L'ottava riga che recita:

«—

| Articolo 2, paragrafo 2, punto iv)»

è soppressa.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>